

Ministero del Turismo

FAQ AVVISO PUBBLICO DEL 20 OTTOBRE 2023, PROT. 27138/23, RECANTE MODALITA' APPLICATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI CAMMINI RELIGIOSI ITALIANI

IN ATTUAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1, LETT. B), E 5, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO DEL 5 OTTOBRE 2023, PROT. N. 0025710/23, RECANTE "MISURE ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 963, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234" CHE ANNULLA E SOSTITUISCE IL DECRETO DEL MINISTRO DEL TURISMO DEL 23 GIUGNO 2022, PROT. N. 8087, RECANTE "MISURE ATTUATIVE DEL FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 963, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234".

Indice

A. Avviso 20 ottobre 2023 – Quesiti amministrativi.....	3
B. Avviso 20 ottobre 2023 – Supporto tecnico.....	37
C. Avviso 28 novembre 2022.....	38

A. Avviso 20 ottobre 2023 – Quesiti amministrativi

A.1	Per beni pubblici s'intendono solo quelli di proprietà pubblica o anche quelli che sono nella sola disponibilità del soggetto pubblico? È sufficiente la titolarità di altro diritto sancito da apposito atto? Il comodato d'uso configura la proprietà dell'immobile? <i>L'articolo 4, comma 6, dell'Avviso prevede che il soggetto pubblico proponente sia titolare del diritto di piena proprietà e abbia la disponibilità degli immobili pubblici oggetto d'intervento, al momento della presentazione della domanda e sino al termine del periodo di stabilità di cui al successivo articolo 13. Pertanto, non è ammessa, in alternativa, la titolarità di altri diritti reali (come, ad esempio, la nuda proprietà o l'usufrutto). Il contratto di comodato d'uso non attribuisce il diritto di proprietà.</i>
A.2	Se il Comune ha la proprietà dell'immobile ma lo ha già dato in concessione ad una Fondazione (soggetto gestore del Cammino) può comunque presentare progetti di riqualificazione ai fini di migliorare il servizio di ospitalità ai pellegrini sullo stesso immobile (peraltro già destinato a questa funzione)? <i>Per poter presentare progetti relativi agli interventi su immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Avviso è necessario che il soggetto pubblico proponente abbia oltre alla piena proprietà anche la disponibilità del bene, condizione non presente in caso di contratto di concessione.</i>
A.3	Un soggetto pubblico può presentare domanda per un immobile di proprietà di un ente ecclesiastico? <i>No, gli interventi su immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Avviso, richiedono che gli stessi siano di natura pubblica e di proprietà del soggetto pubblico proponente.</i>
A.4	Se il soggetto proponente è un ente ecclesiastico, può inserire nel progetto un intervento di adeguamento strutturale, valorizzando un bene di sua proprietà? Si vorrebbe attivare un servizio ristoro e potenziare il sistema ricettivo. <i>No, relativamente agli interventi su immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Avviso il soggetto proponente può essere solo uno degli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).</i>
A.5	Sono ammessi interventi su un'area verde privata, appartenente alla diocesi, ma considerata di interesse collettivo? <i>Ferma restando la valutazione di merito del progetto, non è escluso che l'area verde di proprietà privata possa essere oggetto degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) e c) dell'Avviso, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 4.</i>
A.6	C'è un form per l'inserimento della domanda? La domanda di finanziamento deve essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile dal sito istituzionale del Ministero del turismo al seguente link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/

A.7	C'è un limite di caratteri per le descrizioni? <i>No, non è previsto un limite di caratteri nelle sezioni che prevedono l'inserimento di testo descrittivo.</i>
A.8	Dopo l'inoltro della domanda è possibile modificarla, se sì entro quando? <i>La domanda, dopo l'inoltro, può essere modificata e completata per un nuovo invio entro la data di chiusura della piattaforma prevista per le ore 12,00 del giorno 13 novembre 2023.</i>
A.9	Rispetto allo stesso cammino religioso possono essere presentate più domande da soggetti diversi? <i>Sì, possono essere presentate domande di finanziamento da più soggetti diversi che interessino lo stesso cammino religioso, purché tra quelli ammessi al Catalogo dei Cammini religiosi.</i>
A.10	Possono essere presentati progetti diversi da enti pubblici diversi sullo stesso cammino o diventa premiante presentarli in forma aggregata? <i>La domanda viene sempre presentata in forma singola. Sarà oggetto di valutazione la presenza di atti di aggregazione/ con uno o più enti pubblici che possano fornire un valore aggiunto in termini di maggiore efficacia del progetto, secondo quanto previsto nell'articolo 9 dell'Avviso.</i>
A.11	Per gli interventi di miglioramento dei percorsi occorre fare protocolli con gli enti e/o privati proprietari? <i>Per la presentazione delle domande di finanziamento aventi ad oggetto interventi di miglioramento dei percorsi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), dell'Avviso non è necessaria la sottoscrizione di protocolli gli enti e/o privati proprietari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.</i>
A.12	La delibera di approvazione è richiesta solo per intervento su immobili o per tutte le tipologie di intervento? <i>Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) dell'Avviso è necessario allegare delibera o atto equivalente del soggetto pubblico proponente di approvazione della proposta progettuale, qualsiasi sia la tipologia d'intervento prevista.</i>
A.13	Qualora il proponente sia un ente pubblico, è possibile attivare aggregazioni con partner privati? <i>Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso il soggetto proponente pubblico può sottoscrivere un atto di aggregazione solo con uno o più enti pubblici, sulla base dei contenuti minimi riportati all'Allegato D.</i>

A.14	Il soggetto proponente può sottoscrivere atti di aggregazione/intesa anche con soggetti che provengano da regioni differenti dalla propria? <i>Si, non è previsto nessun limite territoriale alla scelta del soggetto pubblico con cui sottoscrivere atti di aggregazione/intesa, purché i suddetti atti forniscano un valore aggiunto in termini di maggiore efficacia del progetto, secondo quanto previsto dal criterio di valutazione 3.3 del quadro sinottico inserito nell'articolo 9 dell'Avviso, tenendo conto dei contenuti minimi di cui agli Allegati D ed E dell'Avviso.</i>
A.15	Per la delega alla compilazione della domanda da parte del legale rappresentante è fornito un modello? <i>No, non è previsto un fac-simile di delega alla compilazione della domanda da parte del legale rappresentante del soggetto proponente ad altro soggetto.</i>
A.16	Nel caso in cui soggetto proponente sia un'Unione di comuni si possono inserire a progetto la ristrutturazione di più strutture pubbliche lungo il cammino che sono di proprietà di più comuni. Oppure solo il comune capofila può candidare la ristrutturazione di beni immobili pubblici? <i>L'articolo 4, comma 6, dell'Avviso prevede che il soggetto proponente debba essere proprietario del bene immobile oggetto d'intervento, che, nel caso specifico, dovrà essere di proprietà dell'unione dei comuni. Le unioni di comuni hanno, infatti, autonomo patrimonio immobiliare.</i>
A.17	È possibile imputare a titolo di cofinanziamento i costi già sostenuti per migliorare la sicurezza, la fruizione e la promozione del cammino? <i>Non è possibile considerare a titolo di cofinanziamento costi già sostenuti alla data di presentazione della domanda.</i>
A.18	Nelle voci di spesa gli interventi di adeguamento di strutture iniziati prima dell'apertura del bando, ma che si protrarranno per tutto il 2024, possono essere considerati nella richiesta di finanziamento? Nel caso di specie è già stato versato un importo pari al 70%, la richiesta di finanziamento andrebbe quindi calcolata sul restante 30% oppure sul totale? <i>Non è possibile considerare nella richiesta di finanziamento voci di spesa relative ad interventi di adeguamento iniziati prima della presentazione della domanda.</i>
A.19	Come spese tecniche di progettazione si intendono quelle relative alla progettazione per interventi sugli immobili o anche la progettazione del software in caso di attività di digitalizzazione? <i>Per spese tecniche di progettazione si intendono quelle riferibili al Codice dei contratti pubblici, ex D.Lgs n. 36/2023, in particolare:</i> <ol style="list-style-type: none"><i>1. le spese di incentivi per funzioni tecniche relative a beni, servizi e lavori;</i><i>2. spese per la definizione relative ai livelli di progettazione per quanto concerne i lavori.</i>

A.20	<p>Gli ECOMUSEI riconosciuti dalla Regione (quindi ammessi al registro della Regione) possono partecipare all'Avviso in oggetto?</p> <p><i>Ai fini dell'Avviso rilevano le caratteristiche soggettive del proponente e il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso stesso. Pertanto, gli "ecomusei riconosciuti dalla Regione" possono partecipare se costituiti da associazioni o fondazioni riconosciute o, comunque, da uno dei soggetti proponenti di cui all'articolo 3. Si precisa che per associazioni o fondazioni riconosciute si intendono quelle dotate di personalità giuridica ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 o ai sensi dell'articolo 22 del Codice di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.</i></p>
A.21	<p>È possibile presentare una domanda di finanziamento per interventi di valorizzazione di un cammino religioso inserito nell'Atlante regionale dei Cammini?</p> <p><i>L'inserimento di un cammino all'interno dell'Atlante dei cammini istituito presso una Regione non soddisfa di per sé il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, secondo cui i progetti finanziabili con l'Avviso in oggetto possono riguardare soltanto i cammini religiosi iscritti, alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso (20 ottobre 2023), nel Catalogo dei cammini religiosi italiani costituiti con Decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del Turismo del 23 marzo 2023 (prot. 5745/23) e successive integrazioni.</i></p>
A.22	<p>È possibile presentare richiesta di finanziamento per interventi già in corso di realizzazione (lavori avviati) al momento della presentazione della domanda?</p> <p><i>Gli interventi finanziabili sono indicati all'articolo 4, comma 1 e devono essere funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 dell'Avviso. In ogni caso, l'articolo 6, comma 3, dell'Avviso prevede che il finanziamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto "doppio finanziamento".</i></p>
A.23	<p>Quando il soggetto proponente è un'aggregazione di comuni si possono inserire a progetto la ristrutturazione di più strutture pubbliche lungo il cammino che sono di proprietà di più comuni. Oppure solo il comune soggetto proponente può candidare la ristrutturazione di beni immobili pubblici?</p> <p><i>La domanda di finanziamento può essere presentata solo in forma singola. Il soggetto pubblico proponente deve essere proprietario e avere la piena disponibilità del bene immobile oggetto degli interventi di valorizzazione.</i></p>
A.24	<p>Ai fini della presentazione della domanda, quale grado di progettazione devono avere gli interventi proposti? Ad esempio, in caso di progetto riguardante il recupero di un edificio da destinare a servizi per i turisti, che grado di progettazione è richiesto per partecipare all'Avviso?</p> <p><i>Considerata la molteplicità di interventi ammissibili, l'Avviso non richiede per la presentazione della domanda un determinato livello di progettazione. La valutazione</i></p>

	<p><i>di merito terrà conto, tra l'altro, della fattibilità degli interventi previsti, anche in termini di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e di fattibilità tecnico-amministrativa del progetto. In ogni caso, nella predisposizione del progetto, qualora molto complesso, è necessario tenere conto del termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione previsto nell'articolo 4, comma 3, per la realizzazione e il completamento degli interventi proposti.</i></p>
A.25	<p>Può presentare domanda di finanziamento un'Associazione di Promozione Sociale?</p> <p><i>Sì, se si tratta di associazione riconosciuta.</i></p>
A.26	<p>Se un soggetto privato, tra quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) svolge la propria attività in un locale di proprietà pubblica in concessione, risulta necessaria autorizzazione da parte dell'ente locale proprietario dell'immobile?</p> <p><i>I soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), dell'Avviso non possono presentare domanda aventi ad oggetto interventi per la valorizzazione di immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a). Ciò premesso e, nel caso in cui la domanda riguardi interventi di "miglioramento dei percorsi" e/o di "promozione turistica" (cfr. all'articolo 4, comma 1 lettera b e/o lettera c), potrebbe essere necessario ottenere, qualora non già disponibile, e allegare alla domanda l'atto di autorizzazione del soggetto proprietario dell'immobile che si intende utilizzare a seconda dell'iniziativa che si intende realizzare, come richiesto dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso.</i></p>
A.27	<p>Qualora esista già un'attività di ristorazione, risulta possibile accedere al finanziamento per adeguamento, implementazione della stessa?</p> <p><i>In linea generale, gli interventi finanziabili indicati nell'articolo 4, comma 1 devono essere funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 dell'Avviso. In ogni caso, qualora la proposta riguardi interventi di valorizzazione di immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), l'immobile oggetto di intervento deve risultare totalmente o parzialmente inutilizzato, come stabilito, tra l'altro, dal comma 5 del citato articolo 4.</i></p> <p><i>Si ricorda, infine, che le domande inerenti la valorizzazione di immobili possono essere presentate esclusivamente dai soggetti proponenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), e che l'articolo 6, comma 3, dell'Avviso prevede che il finanziamento non sia cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto "doppio finanziamento".</i></p>
A.28	<p>Posso compilare in prima persona il bando (come soggetto privato) e poi far firmare al Comune capofila? Serve una delega speciale?</p> <p><i>La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente che può compilarla autonomamente o delegare all'uopo un compilatore,</i></p>

	<p><i>munito di apposita delega che dovrà essere inserita in piattaforma (Sezione 3 – Dati soggetto proponente).</i></p>
A.29	<p>Tra gli interventi per la promozione turistica dei cammini è rendicontabile la progettazione e la pubblicazione di una guida cartacea?</p> <p><i>L'articolo 4, comma 1, lettera c), include tra gli interventi finanziabili "interventi per la promozione turistica di specifici cammini, attraverso azioni e strumenti, anche digitali, per la promo-commercializzazione turistica dei cammini". Ferma restando la valutazione di merito sul progetto che sarà presentato, anche con riferimento ai principi di innovatività e di sostenibilità, non sono da escludersi attività quali la progettazione e la pubblicazione di una guida cartacea.</i></p>
A.30	<p>Può essere considerato edificio pubblico una pieve religiosa con accesso libero, il parco adiacente e una struttura riconvertita in teatro, facenti capo alla stessa proprietà, ossia la diocesi?</p> <p><i>No, gli interventi su immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dell'Avviso possono essere proposti soltanto da uno degli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che non include gli enti ecclesiastici.</i></p>
A.31	<p>Diversi anni fa è stato avviato un progetto, ad oggi non ancora terminato, di rigenerazione urbana e territoriale tramite interventi mirati (ristrutturazione, ampliamento, creazione di nuovi spazi). Gli interventi, che sono funzionali al progetto, saranno conclusi entro i prossimi 18 mesi. Le fatture già emesse possono essere considerate nella presentazione della richiesta di finanziamento?</p> <p><i>In linea generale sono finanziabili gli interventi indicati all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani, in termini di qualità delle infrastrutture e dei servizi (art. 1 dell'Avviso medesimo). Le spese per l'attuazione di tali interventi devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. In ogni caso, l'articolo 6, comma 3, prevede che il finanziamento concesso non sia cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto "doppio finanziamento".</i></p>
A.32	<p>Cosa si intende per associazione riconosciuta? È sufficiente l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</p> <p><i>Ai fini dell'Avviso, per associazioni riconosciute si intendono quelle dotate di personalità giuridica ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e, pertanto, iscritte al pertinente Registro delle persone giuridiche. Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le associazioni e fondazioni del terzo settore, possono acquistare personalità giuridica anche mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. L'iscrizione al RUNTS non è condizione sufficiente per la partecipazione all'Avviso, restano fermi tutti gli ulteriori requisiti soggettivi e progettuali previsti dall'Avviso.</i></p>

A.33	<p>È previsto un criterio temporale l'ammissibilità delle spese? Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione dell'Avviso oppure anche le spese sostenute prima di tale data (come ad es. le spese di progettazione)?</p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 5 sono ammissibili le spese necessarie all'attuazione degli interventi oggetto e al perseguimento delle finalità dell'Avviso. Non sono ammesse eventuali spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.</i></p>
A.34	<p>L'Avviso prevede che gli enti pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) possano sottoscrivere un atto di aggregazione solo con altri enti pubblici, e i soggetti privati di cui alla lettera b) un atto di intesa con i soggetti pubblici (come dai rispettivi allegati D ed E). Nel caso in cui un progetto preveda il coinvolgimento di soggetti sia pubblici che privati, la Provincia deve sottoscrivere due tipologie di atti (un accordo di aggregazione con enti pubblici e un atto di intesa con soggetti privati), è corretta l'interpretazione? oppure può coinvolgere nel progetto solo soggetti pubblici?</p> <p><i>L'atto di aggregazione o di intesa può essere sottoscritto dal proponente (sia esso un soggetto pubblico ovvero un soggetto privato) soltanto con uno o più soggetti pubblici. È la natura del proponente che determina la forma di coinvolgimento di soggetti terzi. Nel caso evidenziato dal quesito, la Provincia, in qualità di soggetto proponente, dovrà eventualmente sottoscrivere un atto di aggregazione con ulteriori soggetti pubblici, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato D. Un ipotetico soggetto proponente privato che voglia, invece, coinvolgere la Provincia, dovrà sottoscrivere con questa un atto di intesa, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato E.</i></p>
A.35	<p>Nel caso di domanda presentata da un'associazione riconosciuta, riguardante il miglioramento della fruibilità del percorso, i relativi lavori possono essere svolti dai nostri soci usufruendo solo dei rimborsi spese opportunamente documentati? Oppure occorre ricorrere ad imprese esterne?</p> <p><i>Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli affidamenti e le verifiche di merito sul progetto presentato, si ricorda che, in base a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, i soggetti proponenti di cui al comma 1, lettera b), possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente per gli interventi di cui al successivo articolo 4, comma 1 lettere b) e c), e solo per il perseguimento di finalità d'interesse pubblico e non di vantaggi economici, diretti o indiretti, in capo agli stessi proponenti. Il rispetto di tali finalità e l'assenza di detti vantaggi sono sottoposti a verifica da parte del Ministero del turismo, che opera opportuni controlli anche ai sensi del successivo articolo 10, comma 2.</i></p>
A.36	<p>In merito all'avviso in oggetto, l'art. 3 comma b, prevede tra i soggetti proponenti le associazioni riconosciute. Cosa si intende per riconosciute? La nostra associazione (di cui allego statuto e atto costitutivo) può essere considerata soggetto proponente?</p> <p><i>Sono riconosciute le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa vigente. Si rinvia, per analogia, a quanto</i></p>

	<p><i>già riscontrato in riferimento alla domanda n. A.32. La valutazione dei casi specifici avviene nel contesto della verifica di ammissibilità formale di cui all'articolo 8 dell'Avviso.</i></p>
A.37	<p>Cosa s'intende per "assenza di vantaggi economici diretti e indiretti"?</p> <p><i>Tale aspetto fa riferimento – nell'ambito dei progetti proposti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettere b) e c) – all'assenza di profitto o qualsivoglia utilità diretta o indiretta riconducibile al proponente al momento della presentazione della domanda di finanziamento, fermo restando il perseguimento dell'interesse pubblico. Tale previsione sarà oggetto di verifica e pertanto di opportuni controlli da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso.</i></p>
A.38	<p>Qualora l'associazione riconosciuta svolga la propria attività in un locale di proprietà pubblica in concessione, risulta necessaria autorizzazione da parte dell'ente locale proprietario dell'immobile?</p> <p><i>Le domande relative a interventi di valorizzazione degli immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 5 dell'Avviso, possono essere presentate unicamente dal soggetto pubblico proponente che sia proprietario del bene stesso. L'associazione riconosciuta, soggetto giuridico di natura privata, può presentare domanda per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).</i></p>
A.39	<p>Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, un ente ecclesiastico può presentare domanda?</p> <p><i>Un ente ecclesiastico può presentare domanda di finanziamento solo se è stato riconosciuto civilmente in base a quanto previsto dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, e limitatamente agli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).</i></p>
A.40	<p>Nel caso in cui un ente ecclesiastico partecipi in accordo con un Comune e quest'ultimo si occupi della ristrutturazione del bene, può l'ente ecclesiastico effettuare su tale bene azioni di valorizzazione e promo-commercializzazione?</p> <p><i>La domanda di finanziamento può essere presentata solo in forma singola. Il soggetto privato proponente, anche nel caso in cui sottoscriva un'intesa con uno o più soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso, può comunque presentare domanda di finanziamento unicamente per gli interventi di cui all'articolo 4 comma 1, lettere b) e c), e precisamente per interventi di miglioramento dei percorsi e di promozione turistica di specifici cammini. Gli interventi per la valorizzazione dei beni immobili pubblici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dell'Avviso, possono essere presentati solo dagli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).</i></p>
A.41	<p>Cosa si intende esattamente per accessi e più specificatamente per digitalizzazione degli stessi?</p>

	<p><i>Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), e dell'articolo 4, comma 1, lettera b) dell'Avviso per "digitalizzazione dei percorsi e degli accessi" si intende l'attivazione di strumenti digitali utili al miglioramento dell'esperienza di viaggio e al monitoraggio dei flussi turistici sul cammino e all'acquisizione dei dati sulla percorrenza.</i></p>
A.42	<p>Nella stessa domanda di finanziamento è possibile proporre più interventi, ad esempio la ristrutturazione di un immobile e la sistemazione di parte del sentiero?</p> <p><i>Come indicato all'articolo 4, comma 2 dell'Avviso la proposta progettuale può riguardare anche più tipologie d'interventi tra quelli previsti al comma 1, del medesimo articolo, purché finalizzati al conseguimento di un obiettivo unitario, chiaramente identificabile e organico.</i></p> <p><i>Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i soggetti privati proponenti (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), possono presentare domanda di finanziamento unicamente per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).</i></p>
A.43	<p>È ammissibile un intervento su una piazza/strada di accesso a una basilica? Nello specifico si vorrebbe realizzare un parcheggio con colonnine elettroniche/area sosta-ristoro?</p> <p><i>Sono ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso che hanno come finalità lo sviluppo, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani ai sensi dell'art. 1.</i></p>
A.44	<p>Possono essere finanziati interventi per la realizzazione di info point?</p> <p><i>Gli interventi finanziabili sono descritti all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso. Ferma restando la valutazione di merito, tali previsioni non escludono la realizzazione di un info point.</i></p>
A.45	<p>Può un'associazione che cura il cammino presentare domanda di finanziamento avente ad oggetto l'installazione di nuova segnaletica su un cammino ricadente nel territorio di competenza di più comuni, che hanno già aderito al progetto dando il patrocinio?</p> <p><i>Il caso di specie indicato nel quesito ricade tra gli interventi ammissibili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) dell'Avviso. L'associazione riconosciuta, in sede di presentazione della domanda, dovrà allegare la documentazione che attesti l'autorizzazione o il nulla osta da parte dei comuni interessati alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, anche attraverso la sottoscrizione di atti d'intesa con tali soggetti pubblici, (articolo 3, comma 3).</i></p>
A.46	<p>Nell'ipotesi in cui si intenda presentare domanda di finanziamento per la creazione di una app, l'associazione proponente può svilupparla e gestirla?</p> <p><i>Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli affidamenti e le verifiche di merito sul progetto presentato, si ricorda che, in base a quanto stabilito</i></p>

	<p>dall'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, i soggetti proponenti di cui al comma 1, lettera b), possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettere b) e c) solo per il perseguimento di finalità d'interesse pubblico e non di vantaggi economici, diretti o indiretti, in capo agli stessi proponenti. Il rispetto di tali finalità e l'assenza di detti vantaggi sono sottoposti a verifica da parte del Ministero del turismo, che opera opportuni controlli anche ai sensi del successivo articolo 10, comma 2.</p>
A.47	<p>Cosa si intende per associazione riconosciuta? La nostra è una Associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS, è sufficiente?</p> <p><i>Ai fini dell'Avviso, per associazioni riconosciute si intendono quelle dotate di personalità giuridica ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e, pertanto, iscritte al pertinente Registro delle persone giuridiche. Ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le associazioni e fondazioni del terzo settore, possono acquistare personalità giuridica anche mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. È, pertanto, ammissibile la domanda presentata da un'associazione di promozione sociale, purché dotata di personalità giuridica. In tal senso, l'iscrizione al RUNTS non è, di per sé, condizione sufficiente per la partecipazione all'Avviso. Restano fermi tutti gli ulteriori requisiti soggettivi e progettuali previsti dall'Avviso.</i></p>
A.48	<p>Solo l'associazione che si è dichiarata gestore del percorso può fare domanda? O possiamo sostenere un altro ente pubblico o privato che la presenti?</p> <p><i>I soggetti proponenti sono quelli di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Avviso e possono presentare domanda solo in forma singola. In particolare, i soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) possono presentare domanda di finanziamento per tutti gli interventi indicati nell'art. 4, comma 1, mentre i soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono presentare domanda di finanziamento unicamente per gli interventi di cui all'articolo 4 comma 1, lettere b) e c). Entrambi i soggetti possono sottoscrivere accordi con uno o più enti pubblici rispettando i contenuti minimi di cui agli Allegati D (in caso di ente pubblico proponente) e Allegato E (in caso di soggetto privato). Il proponente può inoltre segnalare l'esistenza di ulteriori collaborazioni o partnership, diverse da quelle stipulate ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Avviso, eventualmente anche già in essere, nella sezione della domanda dedicata alla descrizione complessiva della proposta progettuale.</i></p>
A.49	<p>Nella documentazione della domanda deve essere allegato un progetto tecnico dettagliato?</p> <p><i>La documentazione da accludere alla domanda è indicata all'articolo 7 dell'Avviso. Non è necessariamente richiesto di allegare un progetto tecnico. È tuttavia necessario</i></p>

	<p><i>includere nella domanda tutti gli elementi utili alla valutazione della proposta. A tal proposito, si segnala che l'articolo 7, comma 1 lettera g), prevede la possibilità di allegare alla domanda ulteriore eventuale documentazione che si ritenga utile fornire a supporto della domanda, compresa la documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell'intervento. Tale documentazione potrà essere inserita in piattaforma allo step 17 "Ulteriore documentazione".</i></p>
A.50	<p>Nella documentazione della domanda devono essere presentati i preventivi dei possibili fornitori?</p> <p><i>L'Avviso non richiede di presentare preventivi dei possibili fornitori. Si segnala, tuttavia, che in fase di compilazione della domanda è offerta la possibilità di inserire tutta la documentazione che si ritenga utile fornire a supporto della domanda stessa (cfr. art. 7, comma 1, lettera g, dell'Avviso). Tale documentazione potrà essere inserita in piattaforma allo step 17 "Ulteriore documentazione".</i></p>
A.51	<p>Tra gli interventi ammissibili sono citati "[...] servizi per la sosta, l'assistenza e lo svago del visitatore (es.: ristoro, ristorazione, deposito bagagli e terminal servizio navetta, noleggio e riparazione biciclette, ecc.); questo significa che sono finanziabili, ad esempio, l'acquisto di un furgone per trasporto bagagli o delle E-bike?</p> <p><i>Il caso di specie si riferisce ai servizi citati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 4, comma 4 dell'Avviso, in riferimento agli "interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica del cammino religioso a cui afferiscono" (art. 4, comma 1 lettera a). Ciò premesso non sono da escludersi attività quali quelle esemplificate, anche eventualmente nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), ferma restando la valutazione di merito sul progetto che sarà presentato.</i></p>
A.52	<p>In merito all'avviso in oggetto, l'art. 3 comma b, prevede tra i soggetti proponenti le associazioni riconosciute. Cosa si intende per riconosciute? La nostra associazione (di cui allego statuto e atto costitutivo) può essere considerata soggetto proponente?</p> <p><i>Sono riconosciute le associazioni che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica. Si rinvia, per analogia, a quanto già riscontrato in riferimento alla domanda n. A.32. La valutazione dei casi specifici avviene nel contesto della verifica di ammissibilità formale di cui all'articolo 8 dell'Avviso.</i></p>
A.53	<p>La presente per richiedere chiarimenti in merito al seguente criterio di valutazione "2.2 - Capacità del progetto di proporre soluzioni in favore dei visitatori attuali e potenziali con bisogni speciali nel rispetto della sostenibilità". Nello specifico, cosa si intende per bisogni speciali? Si fa riferimento a portatori di handicap o ad altro? È possibile indicare esempi utili all'attribuzione del punteggio.</p> <p><i>Il riferimento ai bisogni speciali di cui al criterio di valutazione di cui al punto 2.2 della griglia riportata all'articolo 9 dell'Avviso richiama il principio di inclusività, secondo cui deve essere garantita una libera, sicura e autonoma esperienza di viaggio o</i></p>

	<p><i>godimento di un servizio anche alle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitivo-comportamentale, anche temporanea, compatibilmente con la tipologia di progetto per il quale si richiede il contributo.</i></p>
A.54	<p>Bisogna allegare alla domanda una tabella di autovalutazione? In caso di risposta affermativa, è possibile avere il format o un link per il suo download? <i>L'Avviso e il modello di domanda da compilare in piattaforma non prevedono alcuna tabella di autovalutazione.</i></p>
A.55	<p>Riguardo alla riqualificazione degli immobili pubblici il comune scrivente dispone di uno stabile che non risulta accatastato e il terreno dove insiste non è intestato al Comune in quanto la trascrizione non risulta conseguita a seguito di esproprio. È possibile inoltrare domanda di finanziamento per la valorizzazione di tale immobile? Oppure è necessario comunicare con atto scritto che c'è alla base solo un errore di trascrizione? <i>L'articolo 4, comma 6, dell'Avviso stabilisce che il soggetto proponente pubblico deve essere titolare del diritto di piena proprietà e avere la disponibilità dell'immobile al momento di presentazione della domanda, fornendo i relativi riferimenti catastali.</i></p>
A.56	<p>Nel caso di intervento di valorizzazione, si possono realizzare anche interventi strutturali propedeutici all'implementazione del servizio? <i>Gli interventi di valorizzazione degli immobili pubblici, totalmente o parzialmente inutilizzati, devono necessariamente essere finalizzati all'attivazione, all'interno degli immobili stessi, di servizi turistici per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori. Si ricorda che tali servizi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, devono essere attivati entro sei mesi dalla conclusione degli interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico degli immobili.</i></p>
A.57	<p>Può un'associazione senza fini di lucro, che non è ente gestore del cammino, candidare un progetto di promozione del cammino? <i>Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso un'associazione riconosciuta, pur non essendo soggetto gestore del cammino, può presentare domanda di finanziamento per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), che includono anche quelli per la promozione turistica del cammino. Resta fermo quanto previsto sia dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso - in merito alla necessità di allegare alla domanda un atto di autorizzazione o di nulla osta da parte di soggetti terzi, qualora necessario alla realizzazione del progetto - sia dall'articolo 4, comma 8, - relativamente alla previsione dell'interoperabilità con il sito www.italia.it e al rispetto degli elementi grafici distintivi eventualmente già disponibili per lo specifico cammino.</i></p>
A.58	<p>Può un'agenzia di viaggi (società srls) candidare un progetto di promozione del cammino? <i>No, i soggetti di natura privata che possono presentare domanda di finanziamento sono esclusivamente quelli indicati all'articolo 3, comma 1, lettera b) dell'Avviso. Tale elenco non ricomprende le società di persone e di capitali.</i></p>
A.59	<p>All'interno del Comune che amministra passa un cammino religioso, già iscritto nel Catalogo, che attraversa complessivamente 5 Comuni diversi. Per la valorizzazione degli</p>

	<p>immobili, ogni Comune deve candidare le proprie strutture singolarmente partecipando in forma singola e allegando l'atto di aggregazione/intesa? Per avere la premialità secondo quanto previsto nell'articolo 9 dell'avviso punto 3.3 – attraverso la sottoscrizione di atti di aggregazione /intesa con uno o più enti pubblici – è sufficiente allegare l'atto di aggregazione/intesa o bisogna allegare anche la delibera di giunta?</p> <p><i>La domanda di finanziamento può essere presentata solo in forma singola. Pertanto, ciascun Comune attraversato dal cammino religioso in oggetto potrà presentare la domanda per il finanziamento degli interventi di valorizzazione degli immobili di cui risulta avere la piena proprietà e disponibilità., secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 5 e 6.</i></p> <p><i>Sarà oggetto di valutazione, sulla base dei criteri riportati nel quadro sinottico di cui all'articolo 9, comma 2, la sottoscrizione di atti di aggregazione con uno o più enti pubblici, per i quali si rinvia ai contenuti minimi indicati nell'Allegato D, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso. Tali contenuti minimi richiedono, tra l'altro, di fornire evidenza, citandone gli estremi all'interno dell'atto di aggregazione, della delibera che legittima l'ente pubblico alla partecipazione all'aggregazione. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata la delibera di approvazione della proposta progettuale (articolo 7, comma 1, lettera c).</i></p>
<p>A.60</p>	<p>Nel caso in cui un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto voglia presentare una candidatura, può cofinanziare la progettualità proposta con risorse stanziare dalla propria Regione di riferimento per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di immobili di proprietà dell'ente ecclesiastico stesso? Si tratterebbe naturalmente di edifici strettamente connessi alle attività afferenti alla tipologia b) e c) dell'articolo 4 per le quali l'ente richiederebbe il finanziamento attraverso il bando in oggetto. In caso affermativo, gli interventi strutturali in questione e le relative spese andranno descritti nei campi di scrittura dell'application form relativi agli interventi della tipologia a) o in un'altra sezione?</p> <p><i>Le domande relative a interventi di valorizzazione degli immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e comma 5 dell'Avviso, possono essere presentate unicamente dal soggetto pubblico proponente che sia proprietario del bene stesso. L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, soggetto giuridico di natura privata, può presentare domanda solo per interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), che sono diretti solo al miglioramento della fruibilità dei cammini religiosi e della loro promozione turistica, Non potrà, pertanto, in nessun caso presentare domanda di valorizzazione di immobili.</i></p>
<p>A.61</p>	<p>È possibile considerare tra le attività ammissibili anche azioni di formazione e capacity building rivolte agli operatori dell'accoglienza?</p> <p><i>Le azioni di formazione e capacity building rivolte agli operatori dell'accoglienza non rientrano tra gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Avviso, che hanno come finalità lo sviluppo, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, l'offerta turistica dei cammini religiosi italiani ai sensi dell'art. 1.</i></p>

A.62	<p>Tra le spese ammissibili possono rientrare anche costi relativi alla produzione di una docu-serie o di un podcast di promozione turistica del cammino?</p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono ammissibili le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c), finalizzati allo sviluppo, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, dell'offerta turistica dei cammini religiosi iscritti nel catalogo. Ferma restando la valutazione di merito sul progetto che sarà presentato, le spese per la produzione di una docu-serie o di un podcast di promozione turistica del cammino risultano ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).</i></p>
A.63	<p>Il soggetto capofila (pubblico) può delegare ad operare sulla piattaforma uno dei soggetti aggregati (pubblico), che entri con il suo spid, ai fini della compilazione e trasmissione della domanda?</p> <p><i>La domanda di finanziamento può essere presentata solo in forma singola. Il legale rappresentante del soggetto pubblico proponente che ha sottoscritto un atto di aggregazione con uno o più enti pubblici, sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato D, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso, deve sottoscrivere la domanda compilandola autonomamente o delegando all'uopo un compilatore, munito di apposita delega che dovrà essere inserita in piattaforma (Sezione 3 – Dati soggetto proponente).</i></p>
A.64	<p>Scrivo in qualità di tecnico incaricato dal Comune, che intende presentare domanda di finanziamento a valere sul bando in oggetto. La domanda riguarderebbe il restauro di un complesso immobiliare con vincolo del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la realizzazione di un ostello di circa 50 posti letto con attività culturali espositive e di ristoro integrate. La realizzazione dell'opera è prevista in lotti. Per quanto riguarda il 1° lotto i lavori sono in corso di esecuzione per un importo di 1.020.000,00, interamente finanziato con risorse del Comune. Il completamento dell'intervento comporta una spesa di € 900.000,00: per questo lotto di completamento si intende appunto inoltrare la domanda di finanziamento. Il progetto dell'intervento è stato approvato nel suo complesso, con parere espresso dalla Soprintendenza. Nel caso di finanziamento ricorrono pertanto le condizioni di immediata cantierabilità del lotto di completamento e di completa attuazione dell'opera in tempi celeri. Si chiede se:</p> <p>la domanda sia ammissibile, essendo in fase di realizzazione il 1° lotto dell'intervento l'importo di € 1.020.000,00 delle opere in corso di realizzazione con risorse proprie del Comune possa essere considerato come co-finanziamento ai fini dell'Avviso (progetto approvato, finanziato e appaltato)</p> <p>la domanda di finanziamento possa riguardare l'importo di € 900.000,00 (< al max concedibile di € 1.000.000,00)</p> <p><i>Gli interventi finanziabili sono indicati all'articolo 4, comma 1 e devono essere funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 dell'Avviso, ossia finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi iscritti nel catalogo, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi. In particolare, gli interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici devono essere finalizzati</i></p>

	<p><i>all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica del cammino religioso a cui afferiscono (art. 4, comma1, lettera a e comma 4).</i></p> <p><i>Non sono considerate ammissibili, se incluse nella domanda di finanziamento, voci di spesa relative ad interventi di adeguamento iniziati prima della data di presentazione della domanda.</i></p> <p><i>In ogni caso, l'articolo 6, comma 3, prevede che il finanziamento concesso non sia cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto "doppio finanziamento".</i></p> <p><i>Per cofinanziamento si intende il contributo finanziario del proponente alla copertura dei costi stimati per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di finanziamento.</i></p> <p><i>Come indicato all'articolo 6, comma 1, dell'Avviso, l'importo di € 1.000.000,00 corrisponde al contributo massimo concedibile. È, pertanto, sempre possibile presentare domanda per un finanziamento di importo inferiore.</i></p>
A.65	<p>Le spese di personale sono considerate ammissibili ai sensi dell'Avviso pubblico in oggetto?</p> <p><i>No, le spese di personale non rientrano tra le spese ammissibili di cui all'articolo 5 dell'Avviso.</i></p>
A.66	<p>Letto l'avviso pubblico inerente allo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani, chiediamo se possono candidare progetti solo enti/associazioni inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi o anche realtà che non ne fanno parte?</p> <p><i>Il Catalogo dei cammini religiosi italiani elenca i cammini religiosi in riferimento ai quali è possibile presentare domande di finanziamento per lo sviluppo della relativa offerta turistica. Ciò premesso, i soggetti proponenti sono indicati all'articolo 3, comma 1, dell'Avviso e, in tale ambito, possono includere anche soggetti diversi da quelli che, partecipando al precedente Avviso del 28 novembre 2022, hanno candidato i cammini successivamente inclusi nel Catalogo.</i></p>
A.67	<p>Il cofinanziamento può essere apportato soltanto dall'ente proponente o anche da eventuali soggetti pubblici con cui ha stilato atto di aggregazione?</p> <p><i>Il cofinanziamento per la copertura dei costi stimati per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di finanziamento può essere apportato dall'ente proponente anche attraverso il contributo di altri soggetti pubblici con i quali sia stato stilato atto di aggregazione o intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso. In tal caso:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. tale contributo dovrà essere specificato nell'atto di aggregazione/intesa tra gli impegni assunti dal soggetto pubblico partner;</i> <i>2. il soggetto proponente resta comunque responsabile della completa attuazione dell'intero progetto presentato e della copertura dell'eventuale quota eccedente il limite del contributo concesso;</i>

	<p>3. <i>il soggetto proponente deve allegare alla domanda la documentazione che attesti l'impegno al cofinanziamento, inserendola nel contesto della sezione 12 della domanda compilata in piattaforma, fornendo gli opportuni dettagli descrittivi.</i></p>
A.68	<p>Il cofinanziamento in che forme si può apportare? L'impiego di risorse umane/mezzi propri del soggetto proponente (e/o soggetti con cui ha stilato atto di aggregazione) può essere considerato cofinanziamento? Se sì in che modo è misurabile ai fini della valutazione?</p> <p><i>La quota di cofinanziamento può essere apportata dal soggetto proponente a copertura dei costi per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di finanziamento, purché rientri in una delle categorie di spesa ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 5 comma 1. Il cofinanziamento relativo a impiego di risorse umane o mezzi propri non è ammissibile e non sarà oggetto di valutazione sulla base del criterio 3.4 del quadro sinottico di cui all'articolo 9, comma 2.</i></p>
A.69	<p>Il punto 1.6 del quadro sinottico dei criteri di valutazione recita: "Livello di sostenibilità del progetto in termini di gestione delle infrastrutture/beni valorizzati e/o dei servizi attivati, con particolare riferimento all'attivazione di partenariati pubblico-privati". In considerazione del fatto che i proponenti pubblici possono realizzare atti di aggregazione solo con enti pubblici, come si può concorrere al raggiungimento di questo parametro? Si fa riferimento a partner privati profit o no profit? A tal proposito nel caso di interventi di cui all'art. 4 lettera b) quali sono le tipologie di partenariati pubblico-privato su cui viene effettuata la valutazione qualitativa tradotta in punteggio?</p> <p><i>Il criterio 1.6 non si riferisce alle aggregazioni/intese che è possibile attivare per la realizzazione del progetto (ai sensi dell'articolo 3, comma 3), ma fa riferimento a eventuali ulteriori partnership (anche in forma di partenariati pubblico-privati) da attivare successivamente all'attuazione degli interventi per garantirne la sostenibilità e durevolezza nel tempo, anche in riferimento alla gestione dei relativi servizi turistici attivati. Ciò premesso, l'avviso non fa un riferimento specifico a partner profit o no-profit, dipendendo dalla tipologia di intervento e dalle relative modalità di gestione. Per le stesse ragioni, non è possibile definire in astratto le tipologie di partenariati pubblico-privati attivabili.</i></p>
A.70	<p>Nel caso di un ente pubblico che ha beneficiato lo scorso anno di un contributo per la realizzazione di interventi su determinate aree del proprio territorio, ai fini della valutazione per quanto concerne i punti 1.1, 1.2, 1.3 del quadro sinottico, è consigliabile proporre metodologie simili/analoghe su aree diverse del territorio? Vale a dire: è premiante la proposta di attività connesse a progettualità in corso avviate sul territorio di riferimento che ne amplificano e potenziano il raggio di azione?</p> <p><i>La proposta progettuale sarà valutata in riferimento a tutti i criteri di valutazione di cui all'articolo 9.</i></p>
A.71	<p>L'intera categoria di "interventi per la promozione turistica di specifici cammini, attraverso azioni e strumenti, anche digitali, per la promo-commercializzazione</p>

	<p>turistica dei cammini, incluse campagne di comunicazione, azioni business to business atte a favorire la veicolazione dell'offerta su specifici mercati, organizzazione e realizzazione di eventi a partecipazione gratuita” deve prevedere obbligatoriamente l'interoperabilità con il sito www.italia.it, sulla base delle linee guida fornite dal Ministero del turismo e rispettare, qualora già disponibili, il marchio-logo e gli altri elementi grafici distintivi dello specifico cammino?</p> <p><i>Sì, compatibilmente con il tipo di progetto proposto, come specificato dall'articolo 4, comma 8, dell'Avviso.</i></p>
A.72	<p>Nel caso di organizzazione e realizzazione di eventi quali spese sono ammissibili? Nel caso di attivazione di servizi per la fruizione turistica quali spese sono ammissibili? Sono ammissibili anche le spese del personale che si occuperà della gestione del servizio?</p> <p><i>Quale che siano le tipologie di intervento finanziabili al quale afferisce il progetto oggetto della domanda di finanziamento, le spese ammissibili devono rientrare nelle categorie indicate all'articolo 5, purché necessarie all'attuazione degli interventi e al perseguimento delle finalità oggetto dell'Avviso, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili. Le spese del personale che si occuperà della gestione non rientrano tra quelle ammissibili.</i></p>
A.73	<p>Da quanto si evince dal webinar e dall'avviso, gli enti ecclesiastici non possono presentare domanda in autonomia per la valorizzazione di immobili di proprietà. Potete dare conferma?</p> <p><i>Sì, gli enti ecclesiastici, in quanto soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), dell'Avviso, non possono presentare domanda avente ad oggetto interventi per la valorizzazione di immobili pubblici di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a). Possono tuttavia presentare domanda per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c) e in ogni caso aggregarsi con un ente pubblico.</i></p>
A.74	<p>Eventuali domande aventi ad oggetto la valorizzazione degli immobili di proprietà degli enti pubblici, vanno presentate sottoscrivendo un accordo con enti pubblici (esempio, comune, provincia, ecc)?</p> <p><i>Le domande di finanziamento per interventi aventi ad oggetto immobili pubblici possono essere presentate unicamente dai soggetti pubblici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), che risultino al momento della presentazione della domanda titolari del diritto di piena proprietà e detengano la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento. Anche sottoscrivendo un accordo con enti pubblici, un soggetto privato non può, comunque, presentare domanda di finanziamento per interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a).</i></p>
A.75	<p>I tre interventi per i quali è possibile partecipare all'Avviso sono, in sintesi: valorizzazione degli immobili pubblici, miglioramento dei percorsi e promozione turistica. A quali di questi tre eventualmente l'ente ecclesiastico può partecipare in autonomia?</p> <p><i>Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, rientrano tra i soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b) dell'Avviso.</i></p>

	<p><i>Possono pertanto presentare domanda di finanziamento per interventi ricadenti nelle seguenti tipologie:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. interventi di miglioramento dei percorsi, utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità, inclusi lavori e opere per il ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa e di sistemi per l'orientamento, creazione di sistemi e postazione di sicurezza e l'installazione di dispositivi di primo soccorso, digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative (cfr. articolo 4, comma 1 lettera b, dell'Avviso);</i><i>2. interventi per la promozione turistica di specifici cammini, attraverso azioni e strumenti, anche digitali, per la promo-commercializzazione turistica dei cammini, incluse campagne di comunicazione, azioni business to business atte a favorire la veicolazione dell'offerta su specifici mercati, organizzazione e realizzazione di eventi a partecipazione gratuita (cfr. articolo 4, comma 1 lettera c, dell'Avviso).</i>
A.76	<p>Dalla lettura delle FAQ si rileva come anche in caso di aggregazione di comuni (ritenuta ammissibile), il solo comune o ente proponente possa comunque richiedere finanziamento per immobili di sua esclusiva proprietà. Se così fosse appare quantomeno poco utile procedere a complesse aggregazioni ai sensi della 241/90. Si chiedono delucidazioni su questo non secondario aspetto.</p> <p><i>Ai sensi dell'avviso la domanda può essere presentata solo in forma singola. Il proponente, soggetto pubblico proprietario dell'immobile su cui insistono gli interventi di recupero oggetto della domanda di finanziamento, potrà eventualmente sottoscrivere un atto di aggregazione con altri soggetti pubblici allo scopo di rafforzare la finalità del progetto proposto ad esempio con iniziative connesse al servizio turistico che si intende attivare all'interno dell'immobile che sarà valorizzato.</i></p> <p><i>Non è possibile per il soggetto pubblico presentare domanda di finanziamento avente ad oggetto interventi di recupero su immobili non di proprietà neppure attraverso la sottoscrizione di atti di aggregazione con altri soggetti pubblici (FAQ aggiornata il <u>10/11/2023</u>).</i></p>
A.77	<p>Si chiede un chiarimento, alla luce della FAQ A.2 pubblicata in data 27/10/2023, in riferimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), dell'Avviso. Nel caso di progetti per la valorizzazione di immobili pubblici, l'erogazione del saldo sarà subordinata, tra l'altro, alla presentazione di atti e/o documenti attestanti l'impegno alla gestione diretta del servizio turistico da parte del proponente, ovvero all'affidamento in gestione del servizio stesso. È possibile affidare in gestione il servizio successivamente alla conclusione dell'intervento (decorso il periodo di stabilità di cui all'art. 13)?</p> <p><i>Sì, è possibile affidare la gestione del servizio successivamente alla conclusione dell'intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta fermo l'obbligo di attivare effettivamente il servizio entro sei mesi dalla conclusione degli interventi, come disposto dall'articolo 4, comma 4, dell'Avviso. Inoltre, resta fermo quanto stabilito all'articolo 10, comma 1 lettera c): l'erogazione del saldo è comunque</i></p>

	<p><i>subordinata alla presentazione di atti e/o documenti che attestino l'impegno alla gestione diretta del servizio o all'affidamento in gestione dello stesso.</i></p>
A.78	<p>Un Comune, che effettua lavori di valorizzazione di un immobile (di sua proprietà e in sua disponibilità, e che risulta attualmente inutilizzato) a scopo di ricettività turistica, può affidare a terzi (cooperative, associazioni, ecc.) la gestione del servizio di ricettività turistica? Oppure la gestione del servizio di ricettività turistica dovrà rimanere in capo direttamente al Comune?</p> <p><i>Il servizio da attivare all'interno dell'immobile oggetto di valorizzazione può essere indifferentemente gestito dal soggetto proponente o affidato in gestione a terzi secondo la normativa vigente. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di attivazione del servizio entro sei mesi dalla data di conclusione dell'intervento di valorizzazione dell'immobile, come stabilito all'articolo 4, comma 4, dell'Avviso.</i></p>
A.79	<p>Nella scheda 15 della piattaforma per la presentazione della domanda, "Piano Gestionale" cosa si intende per "Soluzioni gestionali (Descrivere le soluzioni organizzative/procedurali adottate per garantire la sostenibilità del progetto in termini di gestione delle infrastrutture/beni valorizzati e/o dei servizi attivati, con particolare riferimento all'attivazione di partenariati pubblico-privati)"</p> <p><i>In fase di compilazione il proponente dovrà indicare le modalità di gestione degli interventi nella fase successiva al loro completamento al fine di garantire la durevolezza nel tempo di quanto realizzato.</i></p>
A.80	<p>Le attività di innovazione digitale sono tutte riconducibili alla tipologia di spesa ammissibile f? (f. spese per l'acquisizione di prodotti e/o servizi di marketing turistico e territoriale, compresi gli strumenti di comunicazione digitale)</p> <p><i>L'innovatività delle proposte è un principio trasversale oggetto di valutazione, non necessariamente connesso ad una precisa tipologia di spese ammissibili. In tal senso, alla Sezione 10 del modello di domanda in piattaforma è richiesto al proponente di evidenziare le eventuali soluzioni digitali e tecnologiche innovative per la fruizione e/o la promozione del cammino che caratterizzano gli interventi per i quali si richiede il finanziamento.</i></p>
A.81	<p>Il cofinanziamento utile ai fini dell'ottenimento del punteggio specificato al punto 3.4 dei criteri di valutazione può essere garantito valorizzando ore uomo di personale impiegato in maniera specifica sulle attività del progetto? Sono ammissibili anche altre forme di cofinanziamento in kind? O al contrario deve intendersi come cofinanziamento la sola compartecipazione con risorse finanziarie proprie al soggetto o garantite da altri?</p> <p><i>Non sono ammissibili forme di cofinanziamento diverse dall'apporto finanziario. Ciò premesso, il cofinanziamento può essere apportato dall'ente proponente anche attraverso il contributo di altri soggetti.</i></p>
A.82	<p>Tra le iniziative ammissibili per la promozione degli itinerari può essere compresa la partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali, con le relative spese quali acquisto di stand e spazi promozionali, nonché l'eventuale costo di iscrizione.</p>

	<p><i>Le tipologie di intervento finanziabili di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c), ricomprendono anche azioni di promo-commercializzazione turistica dei cammini, ivi incluse azioni business to business atte a favorire la veicolazione dell'offerta su specifici mercati. La partecipazione a fiere di settore è, pertanto, un intervento ammissibile e le tipologie di spesa esemplificate nel quesito possono essere ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1 lettera f).</i></p>
A.83	<p>In riferimento a un cammino presente nel Catalogo dei cammini religiosi italiani, oltre alle tappe già tracciate è possibile presentare domanda di finanziamento per l'infrastrutturazione di alcune delle prossime tappe?</p> <p><i>No. Gli interventi, inclusi quelli di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b), devono riguardare i tracciati presenti al 20 ottobre 2023 (data di pubblicazione dell'Avviso) nel Catalogo dei cammini religiosi italiani.</i></p>
A.84	<p>Con riferimento all'intesa tra un soggetto privato (proponente) e un soggetto pubblico, sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato E, è possibile che l'associazione proponente sottoscriva un atto con l'ente che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica della Regione?</p> <p><i>Come specificato all'interno dello stesso Allegato E, richiamato nel quesito, il soggetto proponente privato può sottoscrivere intesa esclusivamente con enti pubblici quali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;</i> <i>2. Città metropolitane;</i> <i>3. Province;</i> <i>4. Comuni e loro unioni;</i> <i>5. Comunità montane;</i> <i>6. Organismi di gestione di parchi nazionali o di parchi naturali regionali.</i> <p><i>Non sono ammissibili intese con soggetti aventi differente forma giuridica.</i></p>
A.85	<p>I servizi a supporto della fruizione turistica previsti nell'ambito del progetto devono essere gestiti direttamente dal soggetto proponente del progetto o possono poi essere dati in gestione ad altri soggetti?</p> <p><i>I servizi per la fruizione turistica da attivare all'interno degli immobili oggetto di intervento ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera a), non devono necessariamente essere gestiti dal soggetto pubblico proponente che potrà darli in gestione nel rispetto della normativa vigente, eventualmente anche in forma di partenariato pubblico-privato. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di attivare tali servizi entro sei mesi dalla conclusione degli interventi di valorizzazione.</i></p>
A.86	<p>Parte della quota di progetto può essere coperta da altri finanziamenti (pubblici o privati) relativi a spese non coperte da quanto richiesto col presente bando?</p> <p><i>La copertura dei costi stimati per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di finanziamento, qualora eccedente il limite del contributo richiesto/concesso può avvenire anche attraverso il contributo di altri soggetti pubblici o privati purché supportata da esaustiva e adeguata documentazione che ne attesti</i></p>

	<p><i>l'impegno da allegare alla domanda, in sede di presentazione e fermo restando il c.d. divieto di "doppio finanziamento", ai sensi dell'articolo 6, comma 3.</i></p>
A.87	<p>All'interno della piattaforma di presentazione della domanda, la scheda 15 "Piano Gestionale", in riferimento al "Cronoprogramma procedurale", viene richiesta l'impostazione di Data Inizio/Fine: dato che non è nota la data di assegnazione eventuale contributo, come è possibile indicare una data di avvio?</p> <p>per l'attività di Stipula Contratti, le date di inizio/fine si riferiscono alla data di avvio/fine trattativa contrattuale o l'esecuzione delle attività oggetto di contratto?</p> <p><i>Il cronoprogramma procedurale deve essere compilato in fase di presentazione della domanda stimando i tempi che si ritengono necessari al completamento degli interventi proposti. Le date di inizio e di fine sono da considerarsi indicative e finalizzate alla verifica della congruità e attendibilità delle stime procedurali e temporali effettuate e della coerenza con le tempistiche di attuazione del presente Avviso.</i></p> <p><i>Per la "Stipula contratti" si richiede di stimare la data prevista per la sottoscrizione del contratto di affidamento per l'eventuale esecuzione di lavori e la data di conclusione dei lavori.</i></p> <p><i>Le suddette indicazioni dovranno, in ogni caso, risultare coerenti con quanto inserito negli omologhi campi descrittivi relativi ai "Processi attuativi del progetto".</i></p>
A.88	<p>Scrivo per conto di un Ente di gestione di un'area protetta istituito con Legge regionale e nato dall'accorpamento dei precedenti enti strumentali che la Regione stessa aveva istituito in Riserva naturale speciale, confermando con successiva legge regionale la gestione di tali riserve speciali in capo all'Ente scrivente. Si chiede se tale Ente possa rientrare tra i soggetti proponenti?</p> <p><i>L'articolo 3, comma 1 lettera a) dell'Avviso, include tra i soggetti proponenti gli organismi di gestione di parchi nazionali o di parchi naturali regionali, di cui all'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (GURI n. 125 del 31 maggio 2010), ma non include gli organismi di gestione delle riserve naturali speciali.</i></p>
A.89	<p>Gli interventi ammissibili di cui all'art. 4 dell'Avviso includono "interventi di miglioramento dei percorsi, utili ad assicurare la piena accessibilità e fruibilità, inclusi lavori e opere per il ripristino della percorribilità, installazione di segnaletica direzionale/informativa e di sistemi per l'orientamento, creazione di sistemi e postazione di sicurezza e l'installazione di dispositivi di primo soccorso, digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative". Gli interventi "fisici" sono limitati al territorio del Comune proponente attraversato dal percorso o possono essere estesi all'intera tratta relativa ai Comuni "aggregati"? Qualora il secondo caso fosse accettabile, il budget necessario per compiere i lavori verrà distribuito dal Comune Proponente ai Comuni aggregati?</p> <p><i>La domanda di finanziamento va presentata in forma singola. Qualora gli interventi per i quali si richiede il contributo interessino il territorio di Comuni diversi da quello proponente, quest'ultimo dovrà acquisire, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'Avviso</i></p>

	<p><i>l'autorizzazione o nulla osta da parte di tali soggetti. In alternativa, l'articolo 3, comma 3, prevede la possibilità di sottoscrivere e allegare alla domanda un atto di aggregazione con uno o più enti pubblici che, nel caso di specie, possono essere i Comuni attraversati dal cammino oggetto degli interventi. Trattandosi di proponente pubblico, tale atto di aggregazione dovrà rispondere ai contenuti minimi di cui all'Allegato D dell'Avviso che prevedono, tra l'altro, l'indicazione del soggetto proponente quale capofila dell'aggregazione. Il soggetto capofila sarà considerato unico referente nei confronti del Ministero del turismo, unico responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto.</i></p>
A.90	<p>Può un'associazione di promozione sociale non riconosciuta, che ha strutturato e aperto un cammino, mettersi in collaborazione con un comune, con cui è convenzionata, per partecipare al bando? O il comune da solo partecipa al bando e poi affida le opere all'associazione?</p> <p><i>Le associazioni non riconosciute non sono, in alcun caso, incluse tra i soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1 dell'Avviso, che include invece i comuni i quali, pur presentando la domanda in forma singola, possono sottoscrivere atti di aggregazione purché con uno o più enti pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In caso di finanziamento, gli eventuali lavori devono essere affidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.</i></p>
A.91	<p>In relazione al bando in oggetto, in caso di un intervento di cui all'art. 4 comm. 1 lett. a) che si trova ad un livello preliminare di progettazione e quindi non è ancora un progetto di fattibilità economica ai sensi dell'art 41 del D.Lgvo. 36/2023: il progetto è ammissibile? È necessario allegare l'autorizzazione o il nulla osta della sovrintendenza alla domanda di sovvenzione? In assenza di questa autorizzazione, qualora sia necessario allegarla tenuto conto del livello di progettazione, può essere allegata la richiesta di autorizzazione se non si è in possesso dell'autorizzazione stessa?</p> <p><i>Come già riscontrato in riferimento alla domanda A.24, considerata la molteplicità di interventi ammissibili, l'Avviso non richiede, ai fini della presentazione della domanda, un determinato livello di progettazione.</i></p> <p><i>La domanda di finanziamento deve contenere tutti gli elementi utili a consentire la valutazione della fattibilità tecnico-amministrativa, anche in termini di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto. In ogni caso, nella predisposizione del progetto, qualora molto complesso, è necessario tenere conto del termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione previsto nell'articolo 4, comma 3, per la realizzazione e il completamento degli interventi proposti.</i></p>
A.92	<p>Si chiede se l'aggregazione deve avvenire esclusivamente tra gli enti citati dall'art 3 comma 1 del bando e riportati negli allegati D ed E/o se la Camera di Commercio può entrare in accordo con qualcuno di questi soggetti per partecipare al bando.</p>

	<p><i>Le Camere di Commercio non rientrano tra i soggetti che possono sottoscrivere atti di aggregazioni o intese ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Qualora il Proponente lo ritenga utile ai fini della proposta, potrà citare eventuali ulteriori collaborazioni nel contesto della descrizione progettuale.</i></p>
A.93	<p>Due comuni limitrofi vorrebbero partecipare insieme all'avviso con una proposta progettuale integrata che prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. intervento di ristrutturazione di un immobile di proprietà del Comune A per adibirlo a servizi di accoglienza; 2. intervento di ripristino della percorribilità del percorso in tratto posto sul territorio del Comune B (strada di proprietà del Comune B); 3. interventi congiunti di promozione turistica. <p>È possibile la presentazione di questo unico progetto a fronte di partecipazione in forma aggregata? Oppure ogni comune deve candidare un progetto relativo all'intervento di diretta pertinenza, ossia il Comune A per l'intervento 1 su bene di sua proprietà e il Comune B per l'intervento 2 relativo alla strada di sua proprietà con possibilità di aggregazione solo per l'intervento 3? In caso sia possibile la presentazione di un unico progetto, vi sono particolari condizioni da osservare per l'individuazione del Comune capofila?</p> <p><i>La domanda va presentata sempre in forma singola e possono presentare domanda per la valorizzazione di immobili solo i comuni proprietari degli edifici oggetto di intervento. In ogni caso, il soggetto proponente può sottoscrivere un atto di aggregazione/intesa con ulteriori soggetti pubblici al fine di apportare al progetto un valore aggiunto, in termini di maggiore efficacia, specificando, tra l'altro, i benefici qualitativi e quantitativi che l'accordo stesso apporta. Nel caso di specie, in alternativa alla partecipazione singola di ciascun comune, la domanda dovrebbe essere presentata dal Comune A, proprietario dell'immobile e riguardare tutte le tipologie di intervento di cui all'articolo 4, comma 1 dell'Avviso. L'allegato inerente all'atto di aggregazione con il Comune B, predisposto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Avviso, secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato D, dovrà, da un lato, indicare esplicitamente il Comune A (soggetto proponente) quale capofila dell'aggregazione, dall'altro, dovrà descrivere ruolo e contributo del Comune B in fase di realizzazione del progetto. In ogni caso, il Comune A (soggetto proponente) sarà considerato unico referente nei confronti del Ministero del turismo, unico responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto. Resta ferma ogni altra disposizione prevista dall'Avviso.</i></p>
A.94	<p>In merito alla richiesta di attivare forme di aggregazione/intesa con soggetti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 3, il soggetto privato proponente, in qualità di Fondazione riconosciuta, ha tra i suoi soci fondatori 21 Comuni, come descritto dallo Statuto. Al fine di poter raggiungere il punteggio massimo previsto dal criterio di valutazione 3.3 è comunque necessario attivare un ulteriore atto di aggregazione/intesa con i Comuni soci e relativa delibera? O è sufficiente allegare lo Statuto? Inoltre, nel caso fossero in</p>

	<p>essere convenzioni/protocolli d'intesa tra la Fondazione proponente e altri soggetti pubblici, come ad esempio Parchi o la Regione, aventi ad oggetto la costruzione e la gestione dell'itinerario storico, culturale, ambientale e religioso, possono essere ritenuti validi ai fini del punteggio previsto dal criterio di valutazione 3.3?</p> <p><i>Gli atti di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Avviso allegati alla domanda sono valutati ai sensi del criterio 3.3 del quadro sinottico di cui all'articolo 9 in funzione del valore aggiunto che possono fornire, sulla base dei contenuti descritti, al progetto presentato. Potranno pertanto essere allegati atti che si ritengano coerenti con i contenuti e le finalità di cui all'Allegato E, ferma restando la valutazione di merito.</i></p>
A.95	<p>Lo Statuto della Fondazione proponente e le convenzioni/protocolli di intesa già sottoscritte con altri soggetti pubblici, come ad esempio Parchi o la Regione, aventi ad oggetto la costruzione e la gestione dell'itinerario, ma anche le convenzioni già in essere con operatori privati (ad esempio strutture ricettive, operatori dell'intermediazione, ecc.), sono sufficienti per rispondere al criterio di valutazione 1.6 o vanno fatte ex novo? Vanno inseriti gli allegati?</p> <p><i>Il criterio 1.6 fa riferimento a eventuali partnership (anche in forma di partenariati pubblico-privati) la cui attivazione riguarda un momento successivo all'attuazione degli interventi per garantirne la sostenibilità e durevolezza nel tempo, anche in riferimento alla gestione dei relativi servizi turistici attivati. La sottoscrizione di tali accordi può anche essere precedente alla presentazione della domanda, ferma restando la presenza di elementi che ne permettano la valutazione in riferimento al progetto presentato. Tali elementi potranno essere inseriti in fase di compilazione della Sezione 15 "Piano gestionale" della piattaforma per la presentazione delle domande, all'interno del campo "Soluzioni gestionali", dove sarà altresì possibile inserire la relativa documentazione da allegare alla domanda.</i></p>
A.96	<p>Una Comunità Montana, volendo presentare candidatura per il miglioramento della fruibilità di un percorso religioso riguardante più Comuni appartenenti al proprio ambito, deve necessariamente costituire la rete partenariale tra i Comuni coinvolti e la Comunità Montana? Detto accordo sarà valutabile ai sensi del punto 3.3 dell'art. 9 dell'avviso, sebbene riguardi Comuni appartenenti all'ambito territoriale della Comunità Montana?</p> <p><i>Ai fini della presentazione della domanda, non è necessario sottoscrivere un atto di aggregazione tra la comunità montana e i Comuni appartenenti al proprio ambito. In ogni caso, tenuto conto della natura di alcuni enti locali, sarà verificato lo statuto al fine di riscontrare la sussistenza dei contenuti minimi dell'Allegato D per quanto al criterio 3.3 della tabella riportata all'articolo 9, comma 2, dell'Avviso.</i></p>
A.97	<p>Il comma 4, dell'art. 3 dell'avviso dispone che "qualora per la realizzazione dell'intero progetto o di singoli interventi sia necessaria l'autorizzazione o il nulla osta di soggetti diversi dal proponente, quest'ultimo deve allegare alla domanda la documentazione pertinente, attestante il possesso dei requisiti alla data di chiusura del bando". È possibile esplicitare la tipologia di nulla osta/autorizzazioni richieste? A titolo esemplificativo rientra tra questi anche l'eventuale autorizzazione paesaggistica</p>

	<p>semplificata o quanto altro necessario per l'installazione della cartellonistica o l'esecuzione di lavorazioni sui percorsi? Tale richiesta comporterebbe, infatti, la disponibilità di un livello minimo di progettazione per ciascun intervento proposto, corredato di tutti i pareri.</p> <p><i>La documentazione da allegare alla domanda, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 7, comma 1 lettera f) dell'Avviso, si riferisce a consensi formalizzati alla realizzazione di interventi su aree di competenza di un soggetto terzo rispetto al proponente. Fermo restando che l'Avviso non richiede, per la presentazione della domanda, un determinato livello di progettazione, il Proponente potrà, in ogni caso, allegare ogni altra documentazione che si ritenga utile a supportare la valutazione della proposta.</i></p>
A.98	<p>Un singolo soggetto pubblico può sottoscrivere due atti di partenariato, ciascuno per un diverso progetto presentato da soggetti diversi?</p> <p><i>Sì. L'articolo 3, comma 5, dell'Avviso dispone che ciascun soggetto proponente possa presentare una sola domanda di finanziamento, tuttavia, non sono previsti limiti per la partecipazione ad atti di aggregazione/intesa presentati da soggetti proponenti terzi.</i></p>
A.99	<p>Un singolo soggetto pubblico può presentare un proprio progetto e contemporaneamente partecipare ad un partenariato relativamente a un diverso progetto?</p> <p><i>Sì, non sono previsti limiti per la partecipazione ad atti di aggregazione/intesa presentati da soggetti proponenti terzi, incluso il caso in cui l'ente partecipante all'aggregazione/intesa presenti anche una propria domanda in qualità di soggetto proponente.</i></p>
A.100	<p>Si ponga il caso in cui il cammino religioso che si intende valorizzare attraverso il progetto da candidare abbia avuto un proponente, solitamente una associazione, che si è fatta carico di "creare" il cammino. Un ente pubblico interessato al cammino può inoltrare domanda per un progetto anche indipendentemente dal soggetto proponente (es. un'Associazione) o deve necessariamente esserci un benessere (nulla osta, condivisione...) da parte di quest'ultima? Inoltre, il ruolo dell'Associazione proponente può continuare dopo aver svolto l'opera di riconoscimento in maniera "autonoma" rispetto al positivo accoglimento dei progetti?</p> <p><i>L'articolo 3 dell'Avviso definisce le tipologie di soggetti proponenti. In ordine a tale previsione si fa presente che non è necessario alcun nulla osta da parte di altri soggetti che operano per la promozione del cammino.</i></p> <p><i>Tale valutazione, in fase di candidatura, non può che essere condotta dal soggetto proponente, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, dell'Avviso, oltre che di ogni altra normativa vigente. La valutazione di merito, in ogni caso, terrà conto della "cantierabilità" degli interventi previsti, anche in termini di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e di fattibilità tecnico-amministrativa del progetto. Si tenga,</i></p>

	<p><i>inoltre, conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 8 dell'Avviso, in caso di marchio o altri elementi grafici distintivi dello specifico cammino già eventualmente esistenti.</i></p> <p><i>Tutto ciò premesso, si fa presente altresì che è comunque possibile stipulare atto di intesa tra pubblico e privato.</i></p> <p><i>L'eventuale accoglimento delle proposte presentate ha effetti esclusivamente su quanto previsto dal progetto eventualmente finanziato.</i></p>
A.101	<p>L'associazione proponente deve obbligatoriamente dotarsi di partita IVA per essere parte del progetto o è sufficiente il codice fiscale?</p> <p><i>L'Avviso non richiede il possesso di una partita IVA ma restano fermi i requisiti di partecipazione previsti, in particolare, dall'articolo 3.</i></p>
A.102	<p>Un Ente Pubblico, ad esempio una Provincia o un Comune, può presentare un progetto finalizzato alla promozione via TV e via Internet (social ecc.), di un Cammino interregionale, effettuando riprese e reportages fotografici, a terra e con droni, anche oltre i confini del proprio territorio senza sottoscrivere accordi di aggregazione con gli altri enti (oltre 150)?</p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'Avviso, sono ammissibili le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c), finalizzati allo sviluppo, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, dell'offerta turistica dei cammini religiosi iscritti nel catalogo. Ferma restando la valutazione di merito sul progetto che sarà presentato, le spese indicate risultano ammissibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f).</i></p> <p><i>Ai fini della presentazione della domanda, gli atti di aggregazione non sono obbligatori. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, nel caso in cui la realizzazione degli interventi proposti richieda la necessità di un nulla osta o di un'autorizzazione di un soggetto terzo competente nelle aree di riferimento. Resta, inoltre, fermo quanto previsto per la valutazione di merito in relazione alla fattibilità tecnico-amministrativa del progetto.</i></p>
A.103	<p>Un comune mette a disposizione un appartamento sito all'interno di un edificio comunale. Questo appartamento si trova al secondo piano e si vorrebbe installare un ascensore all'interno del vano scala senza opere murarie, in modo da eliminare le barriere architettoniche. Per la presentazione della proposta di progetto occorre l'autorizzazione del genio civile da allegare?</p> <p><i>Si rammenta che gli interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici devono essere finalizzati all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica del cammino religioso a cui afferiscono, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 4 dell'Avviso. La domanda di finanziamento deve contenere tutti gli elementi utili a consentire la valutazione della fattibilità tecnico-amministrativa, anche in termini di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto.</i></p>

	<p><i>In ogni caso, nella predisposizione del progetto, qualora molto complesso, è necessario tenere conto del termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione previsto nell'articolo 4, comma 3 dell'Avviso, per la realizzazione e il completamento degli interventi proposti.</i></p>
A.104	<p>“Qualora per la realizzazione dell'intero progetto o di singoli interventi sia necessaria l'autorizzazione o il nulla osta di soggetti diversi dal proponente, quest'ultimo deve allegare alla domanda la documentazione pertinente, attestante il possesso dei requisiti alla data di chiusura del bando”? Vuol dire che in caso di intervento su un immobile pubblico, se vincolato dal D.Lgs. 42/2002, occorre essere già in possesso di autorizzazione da parte della Soprintendenza per la realizzazione dell'intervento di adeguamento finalizzato all'avvio dei servizi turistici? Occorre quindi allegare alla domanda anche autorizzazione della Soprintendenza?</p> <p><i>Non è necessario allegare l'autorizzazione, ma come specificato nella risposta precedente, la domanda di finanziamento deve contenere tutti gli elementi utili a consentire la valutazione della fattibilità tecnico-amministrativa, anche in termini di congruità e attendibilità del cronoprogramma (in coerenza con le procedure e le tempistiche di attuazione previste) e della sostenibilità economico-finanziaria del progetto proposto.</i></p> <p><i>In ogni caso, nella predisposizione del progetto, qualora molto complesso, è necessario tenere conto del termine perentorio di due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione previsto nell'articolo 4, comma 3, per la realizzazione e il completamento degli interventi proposti.</i></p>
A.105	<p>Volendo garantire un servizio gratuito ai pellegrini che, per problemi di deambulazione o altre patologie, rinunziano ad affrontare il cammino, in quanto alcuni tratti sono accidentati, è finanziabile un automezzo per utilizzarlo come navetta?</p> <p><i>Tale spesa sarebbe potenzialmente ammissibile purché riconducibile alla lettera e) dell'articolo 5 dell'Avviso, che ammette le spese per “beni strumentali finalizzati anche all'adeguamento degli standard di sicurezza e fruibilità, inclusi quelli relativi a bisogni speciali”.</i></p> <p><i>Ciò premesso, l'acquisto di tali beni sarà comunque oggetto di valutazione in rapporto alla coerenza con le finalità dell'Avviso e con le categorie di spese ammissibili, con particolare attenzione ai cd. bisogni speciali, menzionati nell'avviso stesso.</i></p>
A.106	<p>Siamo a richiedere se la realizzazione di servizi igienici lungo un tratto del cammino sia da intendersi rientrante nella voce a) "adeguamento di immobili pubblici" dell'art 4 comma 1 o nella voce b) "interventi di miglioramento dei percorsi" e se quindi il requisito della proprietà sia da intendersi anche nel caso della realizzazione di servizi igienici presso un cimitero da cui passa il cammino.</p> <p><i>Tutti gli interventi di cui all'articolo 4 oggetto della domanda di finanziamento devono essere finalizzati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'Avviso, allo sviluppo in termini di infrastrutture e di servizi dell'offerta turistica dei cammini religiosi di cui al comma 3 del medesimo articolo. Qualora la richiesta di finanziamento riguardi interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di un immobile finalizzati</i></p>

	<i>all'attivazione di uno dei servizi turistici indicati all'articolo 4 comma 3, il proponente deve avere la piena proprietà e disponibilità di tale immobile.</i>
A.107	<p>È possibile che lo stesso soggetto pubblico (Ente) faccia parte di più aggregazioni/intese senza essere il soggetto proponente?</p> <p><i>Sì. L'avviso dispone che ciascun soggetto proponente non possa presentare più di una domanda, ma non prevede limiti alla partecipazione a diversi progetti in qualità di partner.</i></p>
A.108	<p>Nel percorso interessato da più Comuni si vuole intervenire su due strutture, che non sono immobili ma semplici strutture in legno dove si vogliono realizzare dei punti informativi compresi di cartellonistica. Si possono inserire nel progetto due strutture di questo tipo, di proprietà di due comuni diversi (quindi non entrambi del soggetto proponente)?</p> <p><i>Fermo restando che la valutazione del caso specifico non può che avvenire nel contesto dell'iter di cui agli articoli 8 e 9 dell'Avviso, il progetto oggetto della domanda potrà essere inquadrabile nella tipologia di interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 in merito alle autorizzazioni da parte dei soggetti terzi rispetto al proponente necessarie alla realizzazione degli interventi, anche attraverso la sottoscrizione di atti di aggregazione ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.</i></p>
A.109	<p>Possono Associazioni locali e/o Pro Loco partecipare alla presentazione in forma aggregata con un Comune come soggetto proponente?</p> <p><i>No. La domanda va presentata sempre in forma singola. Un comune, in qualità di soggetto proponente, può sottoscrivere atto di aggregazione solo con uno o più enti pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Avviso, e sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato D.</i></p>
A.110	<p>Confermate che un'Unione di Comuni può presentare un progetto come capofila in forma aggregata con un altro Comune singolo?</p> <p><i>Le domande vanno presentate sempre in forma singola. L'Unione di Comuni, in qualità di soggetto proponente, può sicuramente sottoscrivere un atto di aggregazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, con un Comune singolo sulla base dei contenuti e delle finalità riportate nell'Allegato D all'Avviso.</i></p>
A.111	<p>Un intervento per migliorare l'accessibilità di un cammino religioso riguarda 4 diversi Comuni dei quali 3 fanno parte di un'Unione. La domanda sarebbe presentata dall'Unione stessa. Il Comune che non ne fa parte deve produrre la lettera d'aggregazione e relativa delibera, mentre è corretto dire che i 3 Comuni membri dell'Unione non devono produrre questo documento?</p> <p><i>Sì, l'interpretazione è corretta. Si ricorda che l'atto di aggregazione tra l'Unione di Comuni e il Comune che non fa parte dell'Unione dovrà rispettare i contenuti minimi di cui all'Allegato D.</i></p>
A.112	<p>Il nostro Comune è collocato sull'itinerario di due cammini e avremmo la possibilità di candidare un progetto in forma singola su uno e in forma aggregata con altri enti sull'altro. Questo è ammissibile oppure dobbiamo scegliere un cammino?</p>

	<p><i>Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 dell'Avviso, ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda e in forma singola. Un soggetto proponente che presenta una domanda di finanziamento può, tuttavia, sottoscrivere un atto di aggregazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso - sulla base dei contenuti minimi di cui all'Allegato D - con un altro soggetto proponente per una domanda di finanziamento avente ad oggetto una diversa proposta progettuale. Si ricorda che nel caso in cui la domanda interessi interventi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), gli immobili dovranno rispondere alle caratteristiche di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 4, che prevedono, tra l'altro, che la proprietà degli immobili debba essere in capo al soggetto proponente.</i></p>
A.113	<p>Si ponga il caso di un'aggregazione di due Comuni. Fermo restando che solo il Comune capofila può candidare a progetto un immobile in cui attivare un servizio: può il Comune capofila includere nel progetto degli interventi nel territorio del Comune aggregato? Per esempio, installare un defibrillatore o altri lavori relativi alla sicurezza e alla fruibilità del cammino?</p> <p><i>Si, fermo restando che la domanda, in ogni caso, va presentata in forma singola e che l'immobile deve essere di proprietà del soggetto proponente. Per il caso di specie esemplificato nel quesito, si tengano, inoltre, presenti tutti i contenuti minimi dell'atto di aggregazione richiesti dall'Allegato D.</i></p>
A.114	<p>È possibile, all'interno delle azioni di promozione, prevedere interventi di miglioramento del sito internet del soggetto gestore del cammino, anche se non di proprietà dell'ente pubblico che presenta l'istanza di finanziamento? Se sì, va esplicitato nell'accordo con il soggetto gestore?</p> <p><i>Le spese di miglioramento di un sito web possono rientrare tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1 lettera f), e sono, pertanto, da considerarsi in astratto ammissibili. Qualora tale sito sia di proprietà di un soggetto diverso dal soggetto proponente, purché rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 3, comma 1, è necessario acquisire l'autorizzazione o nulla osta ai sensi dell'articolo 3, comma 4, fermo restando che, qualora il soggetto terzo sia un soggetto privato, l'intervento deve rispettare il perseguimento di finalità d'interesse pubblico e non di vantaggi economici, diretti o indiretti per tale soggetto.</i></p>
A.115	<p>La realizzazione di una mostra dedicata ad uno dei cammini presenti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani potrebbe rientrare nella tipologia di intervento di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c)? La mostra sarebbe organizzata in più chiese distanti, come richiesto dal bando, al massimo 5 km in linea d'aria da una tappa del cammino.</p> <p><i>L'organizzazione di eventi, purché a partecipazione gratuita, rientra tra le tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Pertanto, la realizzazione di una mostra è, in astratto, potenzialmente finanziabile, fermi restando il rispetto delle finalità dell'Avviso e ogni ulteriore norma ivi prescritta. Si precisa che la distanza limite prevista dall'articolo 3, comma 5, pari a 5 km dal tracciato del cammino oggetto dell'intervento proposto (percorribili a piedi), riguarda gli immobili oggetto degli interventi di adeguamento finalizzato all'attivazione di servizi di cui</i></p>

	<p><i>all'articolo 1, comma 1, lettera a). Detti interventi possono essere candidati unicamente dagli enti pubblici proprietari degli immobili.</i></p>
A.116	<p>L'articolo 3, comma 4, dell'Avviso riporta quanto segue: "Qualora per la realizzazione dell'intero progetto o di singoli interventi sia necessaria l'autorizzazione o il nulla osta di soggetti diversi dal proponente, quest'ultimo deve allegare alla domanda la documentazione pertinente, attestante il possesso dei requisiti alla data di chiusura del bando". Significa che, nel caso di presentazione di un progetto di esposizione temporanea, va presentata in fase di domanda, una lettera di intenti da parte del luogo ospitante?</p> <p><i>Sì. Una lettera di intenti da parte dell'ente o soggetto proprietario o gestore del luogo ospitante è uno dei documenti utili ai fini della valutazione della proposta, con particolare riferimento alla sua fattibilità.</i></p>
A.117	<p>L'articolo 6, comma 3, dell'Avviso riporta: "Il finanziamento concesso non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili per lo stesso intervento, al fine di evitare il cosiddetto 'doppio finanziamento'". Questo consente di chiedere finanziamenti regionali o comunali per lo stesso progetto a condizione che le voci di spesa siano differenti da quelle già presentate al Ministero oppure si esclude la possibilità generale di chiedere un altro finanziamento pubblico (a Regione e Comune) per lo stesso progetto?</p> <p><i>Il cofinanziamento può essere apportato anche attraverso il contributo di soggetti terzi pubblici e/o privati e, al fine di evitare il c.d. "doppio finanziamento", tale contributo dovrà riguardare voci di spesa differenti da quelle finanziate attraverso l'Avviso in oggetto. Il proponente dovrà fornire la documentazione che attesti l'impegno al cofinanziamento, inserendola nel contesto della sezione 12 della domanda compilata in piattaforma, fornendo gli opportuni dettagli descrittivi.</i></p>
A.118	<p>Un Comune posto lungo il percorso di un cammino interregionale può presentare un progetto di valorizzazione dell'intero tratto della Via anche se per buona parte è fuori dal territorio di competenza? In altre parole, per presentare un progetto che interessi l'intero tratto della Via occorre coinvolgere tutti i Comuni attraversati?</p> <p><i>Ferma restando la necessità di una valutazione del caso specifico e dei relativi contenuti progettuali, un comune può, in astratto, presentare domanda di finanziamento anche per progetti che si estendono su un'area più ampia rispetto al territorio di sua competenza. Resta, tuttavia, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4.</i></p>
A.119	<p>Nel caso di domanda presentata da un Comune tramite un delegato esterno, la firma del legale rappresentante è quella del Sindaco o quella del delegato?</p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dell'Avviso, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente anche in caso di presentazione tramite delegato alla compilazione.</i></p>
A.120	<p>Il comma 1 dell'articolo 6 dispone che "Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese riconosciute ammissibili, comunque per un importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00)". Il comma 2 dispone che</p>

	<p>“È fatto obbligo al proponente di garantire la copertura dell'eventuale quota eccedente il limite del contributo concesso ai sensi dei precedenti commi e di dare completa attuazione all'intero progetto presentato”. Vorremmo capire come ciò si concilia con l'assenza di un cofinanziamento da parte dell'Ente.</p> <p><i>Il Proponente in sede di presentazione della domanda può richiedere un contributo pari al 100% delle spese previste per la realizzazione del progetto (fino a un massimo di 1 milione di euro), fermo restando che l'effettiva quota di finanziamento eventualmente concessa dipenderà dalla valutazione sull'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 5 dell'Avviso. Nel caso in cui in tale sede alcune spese dovessero essere considerate inammissibili, ai sensi del suddetto articolo, la copertura dell'eventuale quota di spese previste, non coperta dal finanziamento, dovrà essere assicurata dal proponente attraverso il cofinanziamento.</i></p>
A.121	<p>Come vengono determinate le “spese riconosciute ammissibili” in assenza dell'obbligo di allegare un computo metrico delle opere?</p> <p><i>In fase di candidatura, il proponente dovrà compilare un piano economico-finanziario dell'intervento, indicando, per ciascuna categoria di spese ammissibili, l'importo complessivo necessario alla realizzazione del progetto e l'importo richiesto in qualità di contributo.</i></p>
A.122	<p>Vorrei sapere se una Fondazione religiosa che gestisce un Parco culturale ecclesiastico lungo un Itinerario internazionale e un'associazione europea avente il ruolo ufficiale di soggetto di governo di un cammino interregionale possono partecipare al partenariato in una proposta di rete di Comuni con capofila un ente pubblico.</p> <p><i>Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, i soggetti proponenti possono sottoscrivere accordi di aggregazione/intesa unicamente con enti pubblici. È possibile, tuttavia, attivare eventuali ulteriori partnership (anche in forma di partenariati pubblico-privati) nella fase successiva all'attuazione degli interventi finanziati finalizzate alla gestione delle infrastrutture e dei beni valorizzati ovvero dei servizi attivati.</i></p>
A.123	<p>L'ente pubblico (Comune) interessato dall'itinerario del cammino, che sceglie di presentare un proprio progetto con valorizzazione di immobile/i e servizi, può anche essere partner di altro ente pubblico (Comune) proponente di altro progetto? Se sì, in qualità di partner del proponente, può offrire i propri servizi come valore aggiunto all'altrui progetto ed ottenere altresì - sempre all'interno del progetto altrui -, ad esempio, la piantumazione di alberi e l'installazione di panchine lungo il tragitto del proprio percorso comunale?</p> <p><i>La presentazione di una domanda di finanziamento da parte del proponente non preclude la possibilità di partecipare, in qualità di partner, all'aggregazione relativa ad una domanda presentata da altro soggetto. Sarà cura del proponente, evidenziare il valore aggiunto che l'aggregazione apporta al progetto esplicitando tali benefici e i ruoli di ciascun partner all'interno dell'atto di aggregazione.</i></p>
A.124	<p>Avendo un Comune la disponibilità di un edificio a poco più di 5 km di percorso a piedi (da verificare) e a 3,5 km in linea d'aria, vorrei chiedere se la distanza rispetto al cammino religioso sia da intendersi in linea d'aria o a piedi.</p>

	<p><i>Come specificato dall'articolo 4, comma 5, dell'Avviso, l'immobile oggetto di intervento per il quale si inoltra la domanda deve essere ubicato in territorio italiano entro un raggio di non oltre 5 km, percorribili a piedi, dal tracciato del cammino religioso. Non rileva l'eventuale minore distanza in linea d'aria.</i></p>
A.125	<p>Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un ente di diritto privato e l'attività per cui si chiede il finanziamento preveda solo forniture di beni e servizi (no lavori) con importi sottosoglia (inferiori a 140.000 € iva escl.), che consentirebbero un affidamento diretto anche qualora il beneficiario fosse un soggetto pubblico, è necessario il supporto di un tecnico esterno per la certificazione di regolare esecuzione delle forniture.</p> <p><i>Per essere considerate ammissibili, le spese -incluse quelle per forniture di beni e servizi a privati- devono essere sostenute in osservanza della normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale vigente, essere necessarie all'attuazione degli interventi e al perseguimento delle finalità oggetto dell'Avviso, nonché comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili. Fermo restando che i soggetti privati destinatari dell'Avviso sono esclusivamente quelli di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), spetta al soggetto proponente verificare, in relazione al caso concreto, le modalità di verifica di regolare esecuzione delle forniture e dei servizi. Il Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'Avviso, prima di procedere all'erogazione provvede alle verifiche tecniche, amministrative e contabili al fine di accertare la regolarità della documentazione attestante l'effettiva conclusione degli interventi e, ove necessario, il collaudo.</i></p>
A.126	<p>Una Cooperativa Sociale può partecipare al bando? Oppure, sono necessari altri parametri, oltre ad avere personalità giuridica, quali, ad esempio, un patrimonio minimo di € 15.000?</p> <p><i>Le cooperative sociali non rientrano tra i soggetti proponenti previsti dall'Avviso.</i></p>
A.127	<p>Nell'Allegato D è specificato che si deve allegare un "apposito provvedimento (es. delibera)" emesso per validare la propria partecipazione. Essendo stretti i tempi, detti Comuni non hanno potuto deliberare e non potranno farlo entro la scadenza prevista dall'Avviso. Può essere sufficiente presentare una lettera di intenti sottoscritta da ciascun sindaco e contenente gli elementi richiesti dall'Allegato?</p> <p><i>L'eventuale atto di aggregazione tra enti pubblici deve essere obbligatoriamente predisposto secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato D. Tali contenuti prevedono che all'interno dell'atto di aggregazione siano citati gli estremi dei provvedimenti con cui l'organo competente di ciascun ente approva l'adesione all'accordo. Pertanto, non è sufficiente presentare una lettera di intenti: è necessario che esista l'atto di ciascun organo, partecipante all'aggregazione, che rappresenti l'indirizzo dell'ente e che questo venga richiamato con i relativi estremi nell'atto di aggregazione.</i></p>
A.128	<p>La progettazione esecutiva affidata a società esterna (che dettaglia e specifica le azioni, i servizi del progetto) è ammessa tra le spese possibili e finanziabili?</p> <p><i>Sì. L'articolo 5, comma 1 lettera c), include tra le spese ammissibili le spese tecniche di progettazione, nell'ammontare massimo del 10% del finanziamento ritenuto</i></p>

	<p><i>ammissibile purché relative a uno degli interventi di cui all'articolo 4 dell'Avviso proposti nella domanda.</i></p>
A.129	<p>Siamo un'Associazione riconosciuta con personalità giuridica, chiediamo se la ns interpretazione di poter partecipare al progetto come ente proponente è corretta. Inoltre, essendo titolari del diritto di uso di un'immobile (comodatari), di cui è in corso la richiesta per l'autorizzazione della Sovrintendenza delle Belle Arti per l'acquisto dello stesso (immobile di proprietà della Provincia Francese di Lecce), si può proporre un intervento di ristrutturazione del suddetto immobile? Infine, cosa si intende per "Delibera o Atto di approvazione" richiesto nel campo "Dati soggetto proponente"?</p> <p><i>Le associazioni riconosciute con personalità giuridica sono tra i soggetti proponenti che possono presentare domanda di finanziamento. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), che include le associazioni riconosciute, non possono, tuttavia, presentare domanda per progetti di adeguamento di immobili di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a).</i></p> <p><i>Per "delibera o atto di approvazione" si intende un provvedimento/atto/documento attraverso cui l'organo competente del soggetto proponente (es. consiglio direttivo, assemblea, ecc.) approva la proposta progettuale presentata dall'associazione.</i></p>
A.130	<p>Nella categoria di spesa ammissibile b) spese per lavori di ripristino e messa in sicurezza della sentieristica all'Art.5 dell'Avviso sono ricompresi anche gli interventi che pur contribuendo al ripristino e alla messa in sicurezza della sentieristica non prevedono lavori sul campo? Con riferimento a questa tipologia di interventi intendiamo infatti sviluppare processi che prevedono tool digitali e servizi che non possono essere ricompresi nella categoria f).</p> <p><i>Fermo restando che la valutazione del caso specifico sarà effettuata nel corso dell'iter di cui agli articoli 8 e 9 dell'Avviso, tool digitali e servizi rientrano nella categoria di cui alla lettera f). L'eventuale imputazione ad altre categorie di spesa (ad esempio a quelle di cui alla lettera e, qualora il caso di specie preveda l'installazione di postazioni/hardware) non può che essere operata dal proponente in fase di compilazione della domanda. Resta fermo, in ogni caso, tutto quanto stabilito all'articolo 5 in merito all'ammissibilità delle spese.</i></p>
A.131	<p>L'articolo 6, comma 1, dell'Avviso prevede un importo massimo concedibile pari a euro 1.000.000. Si chiede se un Comune può presentare un progetto (intervento strutturale) del valore complessivo di 1.200.000 euro, di cui € 1.000.000 richiesto come contributo a fondo perduto ed € 200.000,00 come cofinanziamento.</p> <p><i>Sì. In tal caso, il piano finanziario di cui alla scheda 11 della piattaforma dovrà essere compilato indicando nei campi "Importo spese previste" i valori delle singole spese necessarie alla realizzazione del progetto fino a un ammontare complessivo di euro 1.200.000 e nei campi "Importo spese richieste" valori delle singole spese fino a un ammontare complessivo di euro 1.000.000. La quota di cofinanziamento che risulta necessaria alla copertura dell'intero importo dovrà essere confermata allegando la documentazione che ne attesti l'impegno (art. 7, comma 1 lettera d). Per maggiori dettagli sulla compilazione della piattaforma, si consiglia di seguire le indicazioni</i></p>

	<p>fornite anche nel corso del webinar, la cui registrazione è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=e6hbSJGBC60</p>
A.132	<p>Un'associazione che gestisce un cammino, dovendo attuare esclusivamente interventi di marketing e mappatura e servizi digitali, non avendo potuto, per motivi di tempo stipulare Atto d'Intesa con tutti i comuni attraversati dal tracciato, può intervenire sull'interesse del percorso?</p> <p><i>La stipula di atti di aggregazione/intesa di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Avviso non è obbligatoria ai fini della presentazione della proposta. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.</i></p>
A.133	<p>Relativamente all' art.3 comma 1 lettera a), è valevole un atto di intesa con soggetti pubblici e privati coerente alla tipologia della proposta progettuale, ma stipulato precedentemente con il valore di cooperazione territoriale in un quadro generale di intesa basato su art.15 della l 241/90, e non specifico per la partecipazione del presente bando?</p> <p><i>Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli atti di intesa possono essere sottoscritti unicamente con soggetti pubblici, si rinvia, per analogia alla risposta fornita alla FAQ A.94.</i></p>
A.134	<p>La piattaforma di candidatura, per i soggetti pubblici proponenti, permette di opzionare solo le seguenti categorie: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Città metropolitane, Province, Comuni e loro unioni, Comunità montane e Organismi di gestione di parchi nazionali o di parchi naturali regionali di cui all'elenco ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), 6° aggiornamento (GURI n. 125 del 31 maggio 2010). Un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico che rientra tra gli Enti Locali (in virtù della normativa di riferimento), ma che non rientra in nessuna delle categorie suddette può presentare un progetto ed, eventualmente quale opzione deve spuntare?</p> <p><i>Le categorie opzionabili in piattaforma citate nel quesito corrispondono ai soggetti proponenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Un ente, ancorché pubblico, che non rientri tra questi non può presentare domanda di finanziamento.</i></p>
A.135	<p>Una fondazione no-profit, il cui scopo statutario è quello di ridar vita ad un convento abbandonato, monumento storico vincolato dalla soprintendenza, intende proporre un progetto per l'attivazione di info-point e altri dispositivi promozionali attraverso i quali i pellegrini sono informati dei servizi e dei punti di loro interesse presenti nel territorio stesso. Tra i punti di interesse segnalati è compresa anche la struttura di cui sopra, che offre servizi di alloggio e ristoro. È ravvisabile un vantaggio per la nostra fondazione no-profit tale da precluderci la possibilità di partecipare al bando?</p> <p><i>I soggetti privati di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), possono presentare domande per progetti per interventi ricadenti unicamente nelle seguenti tipologie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>miglioramento della fruibilità dei percorsi (cfr. articolo 4, comma 1 lettera b);</i> - <i>promozione turistica (cfr. articolo 4, comma 1 lettera a).</i>

Ciò premesso, ferma restante la necessità di valutazione del caso concreto, che sarà operata nel corso dell'iter di cui agli articoli 8 e 9 dell'Avviso, si rinvia alla risposta già fornita in merito alla FAQ A.37.

B. Avviso 20 ottobre 2023 – Supporto tecnico

<p>B.1</p>	<p>La sezione 8 della piattaforma, relativa ai soggetti terzi coinvolti, richiede l'inserimento di un "soggetto terzo/dichiarazione" nonostante precedentemente sia stato dichiarato che non è necessaria alcuna autorizzazione o nulla osta di altri soggetti o enti. Come supero questo passaggio?</p> <p><i>Nel caso in cui non sia necessaria alcuna autorizzazione o nulla osta da parte di altri soggetti o enti, bisognerà rispondere NO alla domanda che comparirà in apertura della sezione 8 ("la realizzazione del progetto presentato o di singoli interventi richiede l'autorizzazione o il nulla osta di altri soggetti o enti?") Successivamente, si dovrà cliccare il tasto "Aggiungi soggetto terzo/dichiarazione". Avendo selezionato "NO" allo step precedente, il sistema riporta in automatico come unica opzione la dichiarazione che il progetto non richiede autorizzazioni o nulla osta da soggetti o enti terzi. Spuntare tale opzione e cliccare su "Salva e prosegui".</i></p> <p><i>Per maggiori chiarimenti, può reperire questo passaggio specifico anche all'interno del Webinar 25 ottobre 2023 Sviluppo dell'offerta turistica dei Cammini religiosi italiani.</i></p>
<p>B.2</p>	<p>È possibile salvare quanto già inserito nella domanda, chiudere la procedura e riapirla successivamente senza perdere i dati? Se sì, come si torna alla procedura di cui si è già avviata la compilazione? È sufficiente rientrare in https://istanze.ministeroturismo.gov.it inserendo lo spid precedentemente utilizzato?</p> <p><i>Si può riprendere una compilazione già iniziata dal portale istanze.ministeroturismo.gov.it, dove cliccando su "Accedi alle tue richieste"(in alto a destra), una volta fatto il login, si possono trovare le istanze compilate o in fase di compilazione.</i></p>
<p>B.3</p>	<p>Si chiede se tutta la documentazione elencata all'art. 7 comma 1 dell'Avviso pubblico debba essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante.</p> <p><i>L'articolo 7, comma 2, dispone che la domanda debba essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (anche nel caso in cui il compilatore sia un soggetto terzo all'uopo delegato). In merito alla documentazione elencata al comma 1 del medesimo articolo, si precisa che le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) -quest'ultima rilasciata ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445- sono integrate nel format digitale della domanda e vengono, pertanto, sottoscritte contestualmente all'apposizione della firma digitale sulla domanda stessa. Gli altri documenti elencati al comma 1 dell'articolo 7 non devono necessariamente essere sottoscritti dal Legale rappresentante del Soggetto proponente, a meno che tale necessità non sia dettata dal caso specifico non esemplificabile in astratto.</i></p>
<p>B.4</p>	<p>Si chiede dove è possibile inserire l'allegato A - Dichiarazione di impegno, previsto dall'art. 7.1.a dell'avviso pubblico per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani.</p>

	<i>La dichiarazione di impegno Allegato A è stata dematerializzata ed inserita all'interno del passaggio 16 "DICHIARAZIONI".</i>
B.5	È obbligatorio inserire il Codice IPA? <i>Il codice IPA è un dato obbligatorio soltanto per gli Enti pubblici.</i>

C. Avviso 28 novembre 2022

C.1	Come si fa ad iniziare l'iter per il riconoscimento di un nuovo cammino religioso? <i>Sul sito istituzionale del Ministero del turismo, alla pagina "Cammini d'Italia" – sezione "Normativa e avvisi", è pubblicato l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'inserimento nel "Catalogo dei cammini religiosi italiani" ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 1 lett. a), del decreto 23 giugno 2022 del Ministro del turismo "Misure attuative del fondo per i cammini religiosi di cui all'art. 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", disponibile al seguente link Cammini d'Italia (ministeroturismo.gov.it). Il suddetto Avviso è attualmente aperto per cui, partecipandovi, sarà possibile proporre la propria candidatura all'inserimento nel Catalogo di un nuovo cammino. Tuttavia, i progetti finanziabili attraverso il presente Avviso possono interessare unicamente cammini religiosi o parte di essi, che alla data di pubblicazione dello stesso, siano già iscritti nel Catalogo dei cammini religiosi italiani, come previsto nell'art. 1, comma 3 dell'Avviso in oggetto.</i>
C.2	Come si fa ad iniziare l'iter per il riconoscimento di un nuovo cammino religioso? <i>L'elenco dei cammini inseriti nel Catalogo dei cammini religiosi è disponibile al link: https://www.ministeroturismo.gov.it/catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/. Per ciascun cammino religioso sono indicati i requisiti posseduti tra gli 8 di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Avviso pubblico 28 novembre 2022. Si ricorda che, ai fini del presente Avviso per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani dovranno essere considerati esclusivamente i cammini religiosi inseriti in Catalogo alla data del 20 ottobre 2023 (cfr. Decreto del Direttore generale della valorizzazione e della promozione del 23 marzo 2023, prot. 5745/23, e successive integrazioni).</i>